



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 17 febbraio 2020, n. 49

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta dell'assessore **Mario Tonina**

Presentato il **17 febbraio 2020**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 17 febbraio 2020, n. 49

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 3 - Abrogazione dell'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.2 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.4 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.5 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 11 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.6 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.7 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.8 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.9 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 1 bis 1.10 nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 16 - Abrogazione dell'articolo 1 bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 17 - Integrazione dell'articolo 26 quater della legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 26 sexies nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 26 septies nella legge provinciale n. 4 del 1998

Art. 20 - Abrogazione dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 1998

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012

Capo III - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

Art. 23 - Integrazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

Art. 24 - Integrazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche

1976

Capo IV - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)*

Art. 25 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1995*

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Art. 1

Sostituzione del titolo della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Il titolo della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. L'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Oggetto e finalità della legge

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale, questa legge disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini per la loro indizione, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;
- b) la durata massima delle concessioni;
- c) i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche;
- d) i parametri di sviluppo degli impianti, con particolare riguardo alla pianificazione degli interventi e degli investimenti necessari per assicurare nel tempo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- e) le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e d'impatto ambientale, con le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario;
- f) le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'indennizzo al concessionario che ha eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti su beni di cui all'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale e sui beni della Provincia inerenti alla concessione.

2. Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la possibilità o l'obbligo di derivare, regolare, invasare e utilizzare le acque pubbliche congiuntamente all'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale costituito dai beni acquisiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale.

3. In relazione a quanto disposto da questa legge, alla procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico che ricadono nel territorio provinciale si applicano le disposizioni statali e provinciali in materia di contratti pubblici, in quanto espressamente richiamate dalla legge stessa o dagli atti di gara.

4. Questa legge contiene anche altre disposizioni relative alla produzione di energia rinnovabile.

5. Il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico è attuato nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e nel rispetto dei criteri ambientali determinati ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 1.1."

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. L'articolo 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1.3

Cessione dei beni alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, o in caso di decadenza o rinuncia, ai beni inerenti alla concessione si applica la disciplina prevista dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale. I beni sono acquisiti privi di obbligazioni giuridiche a favore di terzi, pesi, gravami e di qualsiasi titolo che possa pregiudicare il trasferimento della proprietà. Nella quantificazione del prezzo da corrispondere per l'acquisto dei beni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo periodo, dello Statuto speciale è decurtato l'importo corrispondente al valore delle obbligazioni giuridiche a favore di terzi, dei pesi o dei gravami eventualmente insistenti su questi beni.

2. Se, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale, la Provincia esercita la facoltà prevista dall'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), l'immissione nel possesso dei beni è immediata e si realizza indipendentemente dalla pendenza della controversia innanzi al collegio arbitrale ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5.

3. Se non sono acquistati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale, i beni previsti dall'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 di cui il concessionario subentrante prevede l'utilizzo in sede di presentazione dell'offerta sono acquistati da quest'ultimo corrispondendo un prezzo determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998

1. La rubrica dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di cessione dell'utenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. La rubrica dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Procedimento per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Le domande di rilascio delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "Prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni";
- b) dopo le parole: "delle stesse, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico" sono inserite le seguenti: ", con il procedimento di cui all'articolo 1 bis 1.1";
- c) alla fine del comma sono inserite le parole: "Concluse queste verifiche e prima di avviare le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Provincia acquisisce la valutazione d'impatto ambientale relativa alle predette concessioni."

3. Dopo il comma 1.1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"1.2. Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono essere assegnate:

- a) ad operatori economici individuati attraverso lo svolgimento di una procedura di gara a evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico - privato costituite secondo quanto previsto da questa legge.

1.3. L'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare anche:

- a) congiuntamente più concessioni aventi scadenza nello stesso anno, quando la gestione unitaria risulta opportuna sotto il profilo economico-produttivo o gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici;
- b) concessioni riferite a derivazioni in precedenza regolate in modo unitario da un'unica concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, se questo risulta opportuno sotto il profilo economico-produttivo, gestionale, in relazione ad altri interessi pubblici o per incentivare le produzioni per l'autoconsumo di energia nei territori interessati dalle derivazioni. A queste concessioni si applica la procedura di gara prevista da questa legge anche se la relativa potenza nominale annua media è inferiore a 3000 kW, ad esclusione del requisito previsto dall'articolo 1 bis 1.2, comma 2, lettera a).

1.4. L'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avviene mediante procedura ristretta a evidenza pubblica secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Il principio di economicità può essere subordinato a criteri, previsti nei documenti di gara, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

1.5. Entro due anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono indette le procedure per la loro assegnazione. Con riguardo alle concessioni

prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, le procedure di assegnazione sono indette entro il 31 marzo 2023.

1.6. Nei cinque anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e fino alla conclusione della procedura per la loro assegnazione non possono essere presentate domande volte a ottenere una variante alla concessione o un nuovo utilizzo idroelettrico dell'acqua oggetto della concessione che riguardino il tratto compreso tra il punto di presa e il punto di restituzione dell'acqua."

4. Il comma 1 bis dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

5. Il comma 1 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1 quater. La struttura provinciale competente in materia di risorse idriche, in base alle valutazioni preliminari effettuate dalla Giunta provinciale ai fini dei commi 1, 1.2 e 1.3, adotta il provvedimento a contrarre, individuando l'oggetto e gli elementi essenziali della concessione, i requisiti di partecipazione degli operatori economici, i criteri di selezione delle offerte e tutti gli ulteriori elementi necessari per avviare le procedure secondo quanto previsto da questa legge."

6. Il comma 1 quinquies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1 quinquies. I documenti di gara assicurano il rispetto delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale, dei criteri ambientali definiti con gli strumenti di cui al comma 1.1 e del piano energetico-ambientale provinciale approvato ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)."

7. Dopo il comma 1 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"1 octies. Le procedure di gara necessarie per l'assegnazione della concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di appalti.

1 novies. Se lo richiedono la difficoltà o la complessità della concessione, la Provincia può limitare il numero di candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta. In tal caso nel bando di gara sono indicati il numero minimo e il numero massimo dei candidati da invitare, i criteri di selezione oggettivi e non discriminatori da applicare, secondo il principio di proporzionalità. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Resta fermo che il numero di candidati invitati dev'essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero di candidati che soddisfano i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione è inferiore al numero minimo, la Provincia può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La Provincia non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

1 decies. Il bando di gara per l'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, è trasmesso per la pubblicazione all'ufficio pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica ed è pubblicato, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione provinciale e su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori economici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1 bis 1.2, assieme alla documentazione richiesta nel bando di gara. La richiesta di invito non vincola l'amministrazione."

8. Il comma 2 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Il bando di gara per l'assegnazione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico:

a) individua l'oggetto della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2;

- b) stabilisce la durata della concessione, che non può comunque eccedere il periodo di trent'anni;
- c) descrive l'impianto idroelettrico provinciale, le caratteristiche principali della concessione e individua i servizi da svolgere funzionali all'esercizio e alla custodia dell'impianto;
- d) individua i beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933 non acquistati dalla Provincia;
- e) specifica i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti individuati dall'articolo 1 bis 1.2;
- f) definisce il piano degli interventi e degli investimenti riguardanti l'impianto idroelettrico provinciale che il concessionario, ai sensi dell'articolo 26 sexies, comma 1, deve eseguire nel corso della concessione;
- g) individua le misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica, anche in esito alla valutazione d'impatto ambientale, che il concessionario deve attuare con oneri a proprio carico;
- h) stabilisce:
 - 1) gli obblighi e i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;
 - 2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, anche in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi, comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi, o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;
 - 3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi stabiliti dai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto a un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dell'indennizzo, anche mediante forme di compensazione;
- i) indica il canone annuo di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico dovuto dal concessionario ai sensi dell'articolo 1 bis 1.3, comma 1;
- j) indica il valore posto a base di gara relativo al canone annuo per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale;
- k) indica le somme aggiuntive dovute dal concessionario ai sensi dell'articolo 1 bis 1.3, comma 4;
- l) determina le basi di calcolo per la definizione dei sovracanonici previsti dalla normativa statale;
- m) determina la quantità di energia dovuta a titolo gratuito alla Provincia nel rispetto dei limiti di potenza nominale prevista dall'articolo 13 dello Statuto speciale da consegnare con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge provinciale sull'energia 2012;
- n) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e il termine per la ricezione delle offerte, che non possono essere inferiori rispettivamente a trenta e a sessanta giorni, e stabilisce la documentazione da produrre assieme alla domanda e all'offerta;
- o) individua gli elementi di valutazione dell'offerta ai sensi dell'articolo 1 bis 1.4 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- p) può individuare i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché degli eventuali programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, se valutati ai fini dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 1 bis 1.4, comma 1, lettere a) e b);
- q) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 1 bis 1.6;
- r) individua la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016);
s) individua le altre informazioni utili per gli operatori economici e le modalità di svolgimento della procedura."

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Esaminate le richieste di partecipazione, la struttura provinciale competente in materia di appalti, entro il termine indicato nel bando di gara, invia una lettera d'invito agli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione o a quelli selezionati in base al criterio previsto dal comma 1 novies. Solo gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

2 ter. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta nell'ambito della stessa procedura di gara. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella lettera d'invito. Questo periodo può essere prolungato da parte della Provincia mediante comunicazione agli offerenti prima della sua scadenza."

10. Il comma 3 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

11. Al comma 4 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara" sono sostituite dalle seguenti: "personale autorizzato dalla Provincia, anche";
- b) le parole: "L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione." sono soppresse.

12. Al comma 5 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Per l'espletamento della gara di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per la valutazione delle offerte";
- b) le parole: ", nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario." sono soppresse;
- c) alla fine del comma sono inserite le parole: "La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. I commissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'articolo 77, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); ad essi sono riconosciuti i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, se dovuti."

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. La commissione tecnica valuta le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell'articolo 1 bis 1.4, valuta la loro congruità ai sensi dell'articolo 1 bis 1.5 e redige la graduatoria.

5 ter. A seguito dell'aggiudicazione in via provvisoria della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico è verificata l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, e la struttura provinciale competente in materia di risorse idriche invita l'aggiudicatario a presentare, entro il termine indicato, la domanda di provvedimento unico prevista dall'articolo 1 bis 1.8."

14. Nel comma 6 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c)." sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale aggiudica in via definitiva la concessione di grande derivazione idroelettrica e rilascia il provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, sulla base del rapporto istruttorio redatto ai sensi dell'articolo 1 bis 1.8, comma 8."

15. Al comma 7 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili," sono soppresse;
- b) le parole: "società per azioni alle quali può essere affidata direttamente" sono sostituite dalle seguenti: "società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico - privata alle quali può essere affidata".

16. Il comma 8 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"8. La selezione del socio privato delle società di cui al comma 7 si svolge con procedura a evidenza pubblica e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica oggetto esclusivo dell'attività della società mista. L'affidamento della gestione alle società è subordinato, in ogni caso:

- a) all'acquisto da parte del socio privato di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 30 per cento;
- b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché essa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dall'articolo 1 bis 1.2."

17. Al comma 10 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché i criteri di aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 bis 1.2 e dall'articolo 1 bis 1.4;"

- b) nella lettera a) le parole: "salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;" sono soppresse;
- c) nella lettera c) le parole: "in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;" sono soppresse;
- d) la lettera d) è abrogata.

18. Il comma 11 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è sostituito dal seguente:

"11. Alla procedura per l'individuazione del socio privato ai sensi del comma 7 si applicano le disposizioni previste da questa legge per l'assegnazione della concessione mediante procedura ristretta a evidenza pubblica, in quanto compatibili."

19. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"11 bis. La Provincia è autorizzata a organizzare momenti di informazione dedicati agli operatori durante i quali sono presentati i contenuti dei bandi previsti ai commi 2 e 10."

20. Nel comma 15 undecies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "l'Agenzia provinciale per l'energia" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia".

Art. 7

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.2 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.1 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.2

Operatori economici e requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di gara per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico possono partecipare gli operatori economici previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del medesimo decreto e che non sono stati destinatari di provvedimenti di revoca o decadenza di una concessione idroelettrica da parte della Provincia o di altre amministrazioni. Inoltre essi devono possedere i requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e patrimoniali previsti da quest'articolo.

2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa:

- a) aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi antecedenti alla data d'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, un impianto idroelettrico avente potenza nominale media annua pari ad almeno 3000 kW;
- b) aver gestito, nel triennio antecedente alla data d'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, impianti idroelettrici che abbiano immesso in rete energia:
 - 1) non inferiore a 1000 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è superiore a 50 MW;
 - 2) non inferiore a 400 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 20 e 50 MW;
 - 3) non inferiore a 200 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 10 e 20 MW;
 - 4) non inferiore a 100 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 5 e 10 MW;
 - 5) non inferiore a 50 GWh, se la potenza nominale media annua della concessione è inferiore a 5 MW.
- c) essere in possesso di un numero minimo di unità di personale dedicato allo svolgimento delle manutenzioni e per la gestione tecnico-operativa e di presidio, alle dirette dipendenze dell'operatore o di soggetti che svolgono coordinamento e controllo sull'operatore stesso. Nei documenti di gara è determinato il numero minimo di personale in ragione della complessità degli impianti oggetto di concessione.

3. Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere patrimoniale e finanziario:

- a) dimostrare di possedere un patrimonio netto, relativo all'ultimo bilancio approvato prima della data d'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione:
 - 1) pari ad almeno 15 milioni di euro se la potenza nominale media annua della concessione è superiore a 150 MW;
 - 2) pari ad almeno 10 milioni di euro se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 150 e 100 MW;
 - 3) pari ad almeno 7 milioni di euro se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 100 e 50 MW;
 - 4) pari ad almeno 4 milioni di euro se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 50 e 20 MW;
 - 5) pari ad almeno 2 milioni di euro se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 20 e 10 MW;
 - 6) pari ad almeno 1 milione di euro se la potenza nominale media annua della concessione è compresa tra 10 e 5 MW;
 - 7) pari ad almeno 500.000 euro se la potenza nominale media annua della concessione è inferiore a 5 MW;
- b) essere in possesso di due referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito o da società

di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il concorrente ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari alla metà del valore complessivo del piano degli interventi e degli investimenti indicati nel bando di gara ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 2, lettera f).

4. I documenti di gara, in aggiunta ai requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, possono prevedere che l'operatore economico sia in possesso di uno o più dei seguenti requisiti opzionali, se pertinenti con l'oggetto della concessione:

- a) aver gestito, per un periodo almeno pari a tre anni continuativi nel decennio antecedente alla data d'indizione della procedura di assegnazione della concessione, almeno un impianto di pompaggio per riqualificazione di energia elettrica con potenza installata almeno pari a un quarto di quella del maggior impianto tra quelli oggetto della concessione;
- b) aver svolto, durante i quindici anni antecedenti la data d'indizione della procedura per l'assegnazione della concessione, almeno un intervento di rifacimento parziale riferito a opere civili-idrauliche di un impianto idroelettrico con potenza nominale media annua non inferiore a un quarto di quella del maggior impianto tra quelli oggetto della concessione o un intervento ad almeno a un gruppo di produzione con potenza installata almeno pari a un quarto di quella del più potente dei gruppi di produzione oggetto di concessione;
- c) aver gestito, per un periodo almeno pari a tre anni continuativi nel decennio antecedente alla data d'indizione della procedura di assegnazione della concessione, almeno un impianto idroelettrico assoggettato a obblighi di fornitura a terzi di acqua o di energia o assoggettato all'uso delle opere in comune con altri utilizzazioni idriche;
- d) con riferimento ai processi di controllo dei fenomeni di interramento dell'invaso o collegati al funzionamento degli organi di regolazione e scarico dello sbarramento che determina l'invaso, aver effettuato, in qualità di gestore di un vaso, almeno un'operazione di fluitazione, sfangamento, rimozione dei sedimenti o di svasso completo dell'invaso stesso, durante i dieci anni antecedenti la data d'indizione della procedura di assegnazione della concessione;
- e) aver gestito continuativamente, durante i dieci anni antecedenti la data d'indizione della procedura di assegnazione della concessione, almeno un impianto dotato di un vaso, avente i seguenti limiti di capacità del volume complessivo:
 - 1) almeno pari a 30 milioni di metri cubi se la concessione riguarda almeno un vaso con capacità non inferiore a 100 milioni di metri cubi di volume complessivo;
 - 2) almeno pari a 20 milioni di metri cubi se la concessione riguarda almeno un vaso con capacità compresa tra 30 milioni e 100 milioni di metri cubi di volume complessivo;
 - 3) almeno pari a 5 milioni di metri cubi se la concessione riguarda invasi con capacità compresa tra 10 milioni e 30 milioni di metri cubi di volume complessivo;
 - 4) almeno pari a 1 milione di metri cubi se la concessione riguarda invasi con capacità compresa tra 5 e 10 milioni di metri cubi di volume complessivo;
- f) aver gestito, durante i dieci anni antecedenti la data d'indizione della procedura di assegnazione della concessione, almeno un'opera di sbarramento o una diga sottoposta ad almeno un evento di piena con tempo di ritorno di cinque anni almeno;
- g) aver gestito, per un periodo almeno pari a tre anni continuativi nel decennio antecedente alla data d'indizione della procedura di assegnazione della concessione, almeno un impianto a recupero energetico del rilascio della portata di rispetto del corso d'acqua a valle di un'opera di presa o di sbarramento, con potenza nominale media annua minima indicata negli atti di gara;
- h) attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in corso di validità in categorie e classifiche adeguate all'esecuzione degli interventi che il concessionario deve svolgere nel corso della concessione. In alternativa al possesso di questo requisito, gli operatori economici devono rilasciare in sede di offerta un impegno ad affidare l'esecuzione di questi interventi a soggetti in possesso della medesima attestazione di qualificazione;

- i) se necessario, possedere o aver richiesto il nulla osta di sicurezza industriale (NOSI) o nulla osta di sicurezza industriale strategico (NOSIS) previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva);
- j) aver gestito almeno un impianto idroelettrico posto in serie, o funzionalmente connesso, a un altro impianto idroelettrico.

5. Nei documenti di gara sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 devono essere posseduti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati che partecipano alla gara.

6. Gli operatori economici raggruppati o consorziati, in caso di aggiudicazione della concessione, devono costituire una società di capitale che abbia come oggetto sociale la gestione esclusiva della concessione. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Gli elementi e le caratteristiche della società, anche con riguardo al regime di responsabilità dei soci, sono definiti nei documenti di gara.

7. Gli operatori economici di cui al comma 1 non raggruppati o consorziati hanno facoltà di costituire una società avente le caratteristiche previste dal comma 6.

8. È vietato partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

9. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale se partecipano in un raggruppamento temporaneo di imprese.

10. L'aggiudicatario provvede a separare e destinare all'esercizio della concessione il patrimonio netto richiesto ai sensi del comma 3, lettera a)."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.3 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.2 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.3

Canoni di concessione e altre somme dovute dal concessionario

1. Il canone annuo di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche a scopo idroelettrico è calcolato secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utilizzo di acqua pubblica. L'annualità è dovuta in via anticipata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il canone decorre dalla data di affidamento della concessione.

2. Il canone per l'utilizzo dell'impianto idroelettrico provinciale, oggetto della concessione, è articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media della concessione, e in una componente variabile, legata all'energia immessa in rete dagli impianti della concessione e al prezzo di mercato dell'energia elettrica. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, per ogni concessione, i valori unitari delle componenti fissa e variabile da porre a base di gara; la componente variabile è calcolata, anche per mezzo di aliquote a scaglioni, in proporzione alla produzione delle concessioni e al livello del prezzo dell'energia elettrica desunto dai prezzi zonali orari effettivamente registrati dal gestore dei mercati elettrici sul Mercato del giorno prima (MGP). Le due componenti sono fissate in esito alla procedura di gara. La componente fissa non può essere inferiore a 42 euro per ogni kW di potenza media nominale annua della concessione.

3. La componente fissa del canone previsto dal comma 2 è corrisposta semestralmente entro un mese dalla scadenza del semestre, ed è aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta provinciale in base alle variazioni annue dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre dell'anno precedente. La componente variabile del

canone previsto dal comma 2 è corrisposta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce il canone; per consentire la determinazione del suo importo il concessionario rende disponibile alla Provincia, entro il mese successivo, i dati effettivi, per ogni ora, dell'energia immessa in rete per ciascun impianto oggetto della concessione.

4. Per l'esercizio della derivazione è dovuto alla Provincia, inoltre, il pagamento annuo di una somma destinata al concorso del finanziamento di misure e interventi di miglioramento ambientale e di compensazione, calcolata tenendo conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dalle derivazioni lungo il tratto dei corsi d'acqua interessati tra il punto di presa e di restituzione oppure del tratto interessato da oscillazioni della portata d'acqua, nonché dai vincoli alla regolazione dei laghi naturali o degli effetti della presenza degli invasi artificiali. La somma, fissata per ciascuna concessione con deliberazione della Giunta provinciale in misura non inferiore a 9 euro per ogni kW di potenza nominale media annua concessa, è corrisposta in via anticipata entro il 31 marzo dell'anno in cui è dovuta.

5. A partire dall'anno 2021, la Giunta provinciale aggiorna annualmente, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura della somma prevista dal comma 4 nei limiti delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di settembre dell'anno precedente; gli aumenti hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della deliberazione di aggiornamento.

6. Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono determinate la quota della somma prevista dal comma 4 o la quota del canone di cui al comma 2 da destinare ai comuni o loro forme associative, nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. Questi criteri sono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni e della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte nel territorio provinciale.

7. La Provincia destina una quota delle risorse di cui al comma 4 agli interventi e alle misure sui corsi d'acqua interessati dalle derivazioni tenendo conto anche di quanto attuato dal concessionario in esito dall'assegnazione della concessione."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.4 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.3 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.4

Criterio di aggiudicazione

1. La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo prevalenza agli aspetti di carattere economico. Tra i criteri di selezione, oltre a quello inerente l'offerta economica relativa ai canoni posti a base di gara, possono rientrare:

- a) gli interventi e gli investimenti per il miglioramento dell'efficienza nella capacità produttiva dell'impianto idroelettrico provinciale tramite l'aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
- b) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, quelli di compensazione territoriale e le modalità di attuazione delle misure e degli interventi definiti in esito alle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale svolte prima dell'indizione della procedura;
- c) l'attività di gestione dell'invaso che consideri interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione della capacità utile d'invaso e al recupero del volume complessivo dell'invaso, nonché l'implementazione delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;

- d) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- e) la disponibilità di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua a uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri incombenti sul concessionario di una derivazione d'acqua a uso idroelettrico. E' valutata, tra l'altro:
 - 1) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge. 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
 - 2) l'esperienza di gestione diretta negli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di questi impianti, nonché l'esperienza delle figure in possesso dei requisiti tecnico-professionali inerenti l'abilitazione a operare in specifici ambienti di lavoro e alla progettazione, all'installazione, alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica e di quelli di cui al regolamento in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - 3) l'esperienza nella gestione dei rapporti con l'amministrazione pubblica e con interlocutori dei terzi interessati con riguardo al rapporto di concessione, all'esercizio di dighe, invasi e opere di ritenuta, alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza delle popolazioni e dei territori in relazione all'esercizio e alla custodia di impianti idroelettrici;
 - 4) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo nel coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
 - 5) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione a impianti idroelettrici oggetto della concessione e a quelle più avanzate necessarie alla loro rinnovazione;
 - 6) l'esperienza e la competenza necessaria alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici rispetto al contesto territoriale in cui essi sono ubicati;
- f) le modalità organizzative per l'esecuzione del piano degli interventi e degli investimenti previsto dall'articolo 26 sexies, comma 1;
- g) modalità di gestione dell'impianto idroelettrico provinciale oggetto della concessione;
- h) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere nei primi cinque anni della concessione, specificando l'impegno di risorse finanziarie da destinare agli interventi previsti dalle lettere a), b) e c).

2. Gli atti di gara specificano gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, se necessario, sub-parametri o sub-punteggi.

3. La Provincia può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione. Questa facoltà è indicata espressamente nei documenti di gara."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.5 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.4 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.5

Verifica di congruità delle offerte

1. La verifica di congruità delle offerte è effettuata in contraddittorio sulla prima migliore offerta; se questa non è ritenuta congrua, la verifica è effettuata progressivamente sulle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta congrua.

2. Gli offerenti forniscono, su richiesta della struttura provinciale competente, giustificazioni di carattere economico-finanziario per dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.6 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.5 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.6

Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari a un centesimo della sommatoria per l'intera concessione della componente fissa del canone annuo indicato nel bando ai sensi dell'articolo 1 bis 1.3, comma 2, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento.

2. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della concessione dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di un'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

4. L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'articolo 1 bis 1.7, se l'offerente risulta aggiudicatario."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.7 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.6 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.7

Garanzia definitiva e polizze assicurative

1. Oltre a quanto stabilito nell'articolo 11, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per sottoscrivere la concessione il concessionario deve costituire una garanzia definitiva, pari al 10 per cento della sommatoria per l'intera concessione dei canoni annui indicati nel bando ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 2, lettere j) e k). I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia definitiva.

2. Il concessionario, inoltre, deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo degli interventi e degli investimenti obbligatori previsti nel piano di cui all'articolo 26 sexies, comma 1. I documenti di gara definiscono i termini e le condizioni della garanzia, nonché le modalità per la sua riduzione proporzionale in seguito alla loro esecuzione.

3. La mancata costituzione delle garanzie previste dai commi 1 e 2 determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Provincia, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Il concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla Provincia almeno dieci giorni prima della sottoscrizione della concessione anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, nonché i danni a terzi verificatisi nel corso della concessione. Nei documenti di gara sono stabilite le condizioni della polizza e l'importo della somma da assicurare.

5. E' fatta salva la facoltà della Provincia di richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie o polizze assicurative se richiesto dalla natura della concessione di grande derivazione idroelettrica."

Art. 13

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.8 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.7 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.8

Provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico

1. Il provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico comprende la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico e tutti i provvedimenti, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comunque denominati, necessari per l'esercizio degli impianti e per la realizzazione degli interventi e degli investimenti presentati ai fini della valutazione prevista dall'articolo 1 bis 1.4, e ne reca l'indicazione esplicita. Nell'ambito del provvedimento unico la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica tiene luogo della concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico eventualmente necessaria. Con riferimento ai titoli abilitativi necessari per l'esercizio degli impianti, se la normativa di settore ammette il cambio di titolarità mediante la presentazione di una comunicazione, la relativa comunicazione è presentata contestualmente alla domanda di cui al comma 2 e il cambio di titolarità ha efficacia a decorrere dal rilascio del provvedimento unico.

2. La domanda di provvedimento unico è presentata alla struttura provinciale competente in materia di risorse idriche e comprende la documentazione prevista dalle norme di settore per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico ai sensi del comma 1.

3. La struttura provinciale competente in materia di risorse idriche trasmette la domanda di provvedimento unico e la relativa documentazione alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, che compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le integrazioni della domanda eventualmente necessarie sono richieste dalla struttura provinciale competente in materia di risorse idriche, anche su indicazione delle altre strutture provinciali e amministrazioni interessate.

4. La struttura provinciale competente in materia di risorse idriche indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le strutture e amministrazioni interessate per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico ai sensi del comma 1. La convocazione della conferenza di servizi deve pervenire alle strutture e alle amministrazioni competenti almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

5. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge in forma simultanea. Nella prima riunione della conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni presenti stabiliscono il termine per la conclusione dei lavori. In assenza di questa determinazione i lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni.

6. Nell'ambito della conferenza di servizi le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, per quanto di competenza, rendono le proprie determinazioni in modo univoco e vincolante, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, rese in sede di conferenza di servizi, sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali

vigenti, anche se demandati a organi collegiali della Provincia o delle altre amministrazioni.

7. Il dissenso dev'essere manifestato nella conferenza di servizi, dev'essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve indicare specificamente le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi o di dissenso espresso in modo difforme da quanto previsto da questo comma, si applica l'articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013). In caso di dissenso espresso dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, si applica il rimedio previsto dall'articolo 13 quater della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

8. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine previsto dal comma 5, la struttura provinciale competente in materia di risorse idriche provvede alla stesura del rapporto istruttorio sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle strutture e amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. In particolare il rapporto istruttorio mette in evidenza, in modo conciso, chiaro e pertinente, le determinazioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e le posizioni prevalenti espresse nell'ambito della conferenza di servizi ai fini del rilascio del provvedimento unico ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 6.

9. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, al provvedimento unico si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 con riguardo al provvedimento autorizzatorio unico provinciale."

Art. 14

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.9 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.8 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.9

Obblighi dei concessionari in materia di sicurezza

1. Fatte salve le competenze delegate in materia di dighe ai sensi dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e le disposizioni previste al capo III della legge provinciale 8 luglio 1976 n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976), al fine di ridurre il rischio per le popolazioni e i territori i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico svolgono, con oneri a proprio carico, verifiche tecniche periodiche per il mantenimento in sicurezza delle derivazioni, dei canali e delle condotte e comunicano alla Provincia l'esito di queste verifiche."

Art. 15

Inserimento dell'articolo 1 bis 1.10 nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 1 bis 1.9 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis 1.10

Regolamento

1. Con regolamento possono essere emanate disposizioni di coordinamento dei procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico di concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, anche in deroga alle leggi provinciali vigenti, e altre disposizioni per l'esecuzione di questa legge."

Art. 16

Abrogazione dell'articolo 1 bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. L'articolo 1 bis 4 della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

Art. 17

Integrazione dell'articolo 26 quater della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 quater della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"6 bis. L'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 2, secondo periodo, dello Statuto speciale è dovuto per gli investimenti autorizzati in base al presente articolo e realizzati nell'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in corso alla data di entrata di vigore di questo comma."

Art. 18

Inserimento dell'articolo 26 sexies nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 26 quinquies della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art 26 sexies

Investimenti del concessionario su beni della Provincia

1. Il titolare della concessione assegnata ai sensi dell'articolo 1 bis 1 ha l'obbligo di progettare e realizzare, con oneri a proprio carico e nel periodo di concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli investimenti per rinnovazione o sostituzione, nonché per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare nel tempo la sicurezza e l'efficienza dell'impianto idroelettrico provinciale, o di parte di esso, che sono individuati nel piano degli interventi e investimenti obbligatori.

2. Prima della realizzazione di ogni intervento o investimento previsto dal comma 1, a eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, è necessario il rilascio di un nulla osta da parte della Provincia con le modalità e nei tempi previsti nel provvedimento di concessione.

3. Gli interventi e gli investimenti eseguiti ai sensi del comma 1 costituiscono beni di proprietà della Provincia e non è prevista la corresponsione di alcun indennizzo al termine della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933.

4. La mancata o la difforme realizzazione degli investimenti o degli interventi previsti dal comma 1, rispetto a quanto stabilito nel piano, costituisce motivo di decadenza della concessione, ai sensi e alle condizioni regolate nel provvedimento di concessione.

5. Prima di dichiarare la decadenza l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni; decorso inutilmente il termine la Provincia dichiara comunque la decadenza. La Provincia valuta entro i successivi novanta giorni le deduzioni presentate. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite o per le spese sostenute.

6. Il titolare della concessione assegnata ai sensi dell'articolo 1 bis 1 può eseguire sui beni di proprietà della Provincia, a proprie spese e senza indennizzo, a eccezione di quanto previsto dal comma 7, nel periodo di validità della concessione, interventi o investimenti aggiuntivi, diversi da quelli previsti ai sensi del comma 1. Essi costituiscono beni di proprietà della Provincia e possono

essere realizzati previo nulla osta della Provincia con le modalità e nei tempi previsti nel provvedimento di concessione.

7. Per gli investimenti previsti dal comma 6 è riconosciuto al concessionario alla scadenza della concessione un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, a condizione che la Provincia abbia rilasciato specifica autorizzazione e che il concessionario abbia affidato i lavori, le forniture e i servizi effettuati per realizzare gli investimenti sui beni nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa in materia di contratti pubblici. L'autorizzazione prevista da questo comma valuta i profili tecnici, economici nonché l'adeguatezza e la convenienza dell'investimento e può essere concessa solo se l'investimento comporta l'aumento della producibilità dell'impianto o il suo miglioramento con riguardo alla sicurezza o alla tutela ambientale.

8. Nei casi di risoluzione anticipata, di decadenza della concessione o rinuncia da parte del concessionario l'indennizzo previsto dal comma 7 è calcolato con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione, fermo il diritto della Provincia di compensare l'indennizzo con eventuali penali o addebiti a carico del concessionario.

9. Resta ferma quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, dello Statuto speciale."

Art. 19

Inserimento dell'articolo 26 septies nella legge provinciale n. 4 del 1998

1. Dopo l'articolo 26 sexies della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Art 26 septies

Disposizioni transitorie per l'avvio dei procedimenti per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. L'articolo 1 bis 1, comma 1.6, si applica anche alle concessioni prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo decadono e le relative procedure sono estinte senza oneri a carico della Provincia.

2. Al fine di garantire la continuità nella produzione di energia da fonte rinnovabile e il presidio degli impianti, l'esercizio della derivazione, delle opere e degli impianti è proseguito dal concessionario uscente alle condizioni previste dall'articolo 1 bis 5 per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento. Resta fermo il passaggio dei beni in proprietà della Provincia ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, dello Statuto speciale."

Art. 20

Abrogazione dell'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. L'articolo 30 della legge provinciale n. 4 del 1998 è abrogato.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"1.1. I titolari di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con potenza nominale media annua compresa tra i 220 kW e i 3000 kW forniscono annualmente alla Provincia, per servizi pubblici e categorie di utenti previste dall'articolo 23, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione con le modalità fissate ai sensi del comma 1 bis."

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inseriti i seguenti:

"1 bis 1. Per l'energia gratuita dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto speciale e non ritirata, i titolari corrispondono semestralmente alla Provincia un importo, individuato con deliberazione della Giunta provinciale, non inferiore al 70 per cento del prezzo finale dell'energia elettrica, al lordo delle imposte, eccettuata l'accisa sui consumi, per i consumatori industriali nel 2018, indicata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nella sua relazione annuale 2019 e applicabile all'utenza tipo con fascia di consumi compresa tra 500 e 2.000 MWh beneficiaria dell'energia. A partire dal 1° gennaio 2024 quest'importo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

1 bis 2. Per l'energia gratuita dovuta ai sensi del comma 1.1 e non ritirata, i titolari corrispondono semestralmente alla Provincia un importo individuato con deliberazione della Giunta provinciale in misura non inferiore al 40 per cento del prezzo finale dell'energia elettrica al lordo delle imposte, eccettuata l'accisa sui consumi, per i consumatori industriali nel 2018 indicata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nella sua relazione annuale 2019 e applicabile all'utenza tipo con fascia di consumi compresa tra 500 e 2.000 MWh beneficiaria dell'energia. A partire dal 1° gennaio 2024 quest'importo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica."

3. Il comma 1 ter dell'articolo 24 della legge provinciale sull'energia 2012 è sostituito dal seguente:

"1 ter. Fino al 31 dicembre 2023 l'importo che i concessionari, ai sensi dei commi 1 bis 1 e 1 bis 2, devono corrispondere semestralmente alla Provincia per ogni chilowattora di energia da essa non ritirata è fissato nella misura stabilita il 31 dicembre 2017, fatta salva l'applicazione del meccanismo di variazione."

Capo III

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Art. 22

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 le parole: ", escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico" sono soppresse.

Art. 23

Integrazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 16 sexies della legge provinciale sulle acque pubbliche sono inseriti i seguenti:

"1 quater. Le concessioni relative a piccole derivazioni per usi diversi dall'idroelettrico il cui titolare è il concessionario della grande derivazione a scopo idroelettrico cui sono funzionalmente connesse hanno la medesima scadenza delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico. Esse, ancorché già scadute, sono trasferite e rinnovate in capo al nuovo titolare della concessione di grande derivazione a partire dalla data di assegnazione della concessione, se quest'ultimo comunica il cambio di titolarità dell'utenza secondo quanto previsto dal regolamento e presenta domanda di rinnovo entro novanta giorni dall'assegnazione. Questo comma si applica anche alle concessioni in corso alla sua data di entrata in vigore.

1 quinquies. Nei casi previsti dall'articolo 26 septies, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 1998, l'esercizio delle piccole derivazioni per usi diversi dall'idroelettrico funzionalmente connesse con grandi derivazioni a scopo idroelettrico è proseguito dal concessionario uscente."

Art. 24

Integrazione dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 decies della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:

"3 bis. In considerazione dell'impatto ambientale e della valenza economica delle utenze idroelettriche aventi potenza nominale media di concessione pari o superiore a 220 kW e inferiore a 3.000 kW, in caso di rinnovo del relativo titolo a derivare è dovuto il pagamento di un canone ambientale, oltre al canone previsto dal comma 1, d'importo pari a quello dovuto per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana). Nell'ambito del protocollo di finanza locale sono determinate le quote del canone ambientale da destinare ai comuni o loro forme associative il cui territorio amministrativo sia interessato da opere e alveo sotteso dalle utenze in questione, nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. Questo comma si applica anche alle concessioni che, alla sua data di entrata in vigore, sono state rinnovate almeno una volta, a partire dall'anno solare successivo alla medesima data."

Capo IV

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

Art. 25

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1995

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 11 del 1995 è sostituito dal seguente:

"3. Per assicurare livelli essenziali di prestazioni in materia di protezione e tutela dell'ambiente, gli atti di organizzazione previsti dal comma 2 possono derogare a quanto previsto dagli articoli 12 quater, comma 3, 12 quinquies, comma 1, e 29, comma 4 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)."